

J.E. 9

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 19 MAR 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

16 MAR. 2007

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 124 del _____

Oggetto: Corte di Cassazione Giudizio Ministero Infrastrutture c/ Vitale Clorinda e altri + provincia di Benevento e altri - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasette il giorno sedici del mese di marzo presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale Grimaldi | - Vice Presidente | <u>ASSENTE</u> |
| 3) Rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) Ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) Geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che nota del 7/3/07 veniva comunicato la proposizione di ricorso del Ministero delle Infrastrutture dinanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza Tribunale Superiore delle Acque n. 40/06

Rilevato che con determina n. 197/07 si è proceduto alla costituzione nel giudizio in premessa;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in


motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi alla Corte di Cassazione dal Ministero Infrastrutture c/ Vitale Clorinda e altri + provincia di Benevento e altri avverso la sentenza Tribunale Superiore delle Acque n.40/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 197/07;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.197/07 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione promossa da Ministero Infrastrutture c/ Vitale Clorinda e altri + Provincia di Benevento e altri avverso la sentenza Tribunale Superiore delle Acque n. 40/06;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 186 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 19 MAR. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 19 MAR. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 4 APR. 2007
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 4 APR. 2007.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 4 APR. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

<input checked="" type="checkbox"/> Copia per	il _____	prot. n. <u>Es 2835</u>
SETTORE <u>AVVOCATURA</u>	il _____	prot. n. <u>6.4.07</u>
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
<input checked="" type="checkbox"/> Nucleo di Valutazione	il _____	prot. n. _____
<u>2289</u> <u>21.3.07</u> Conferenza Capigruppo		

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
FALLARINO SORGENTE

AVV. FRANCESCO FALLARINO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. GRAZIELLA SORGENTE

AVV. LUIGI RAZZANO

Scritto Avvocatura
2007
Prot. n.
8.3.07
Del

em
7

Spett.le

Provincia di Benevento

Ufficio Legale

82100 BENEVENTO

Oggetto: Amministrazione Provinciale di Benevento / Vitale ed altri


In data 6 Marzo 2007 l'Avvocatura dello Stato, per conto del Ministero delle Infrastrutture, mi ha notificato il ricorso per Cassazione relativo alla sentenza n. 40/06, che allego in copia.

Vi confermo sin da ora la mia disponibilità ad accettare incarico per la presentazione del controricorso.

In attesa di conoscere le Vostre determinazioni, invio i miei migliori saluti.

Benevento, 07/03/07

Avv. Francesco Fallarino



CT 36715/89

Avvocatura generale dello Stato

CORTE DI CASSAZIONE

ricorso

per il Ministero delle Infrastrutture, in persona del ministro *pro-tempore*, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12,

contro

i signori Vitale Clorinda, in proprio e quale erede di Perugini Marianna, deceduta in corso di causa, Vitale Agostino, Vitale Stefania e D'Ambrosio Maria Carla, quali eredi di Vitale Corrado, deceduto in corso di causa, e Mascia Donato, quale erede di Martino Bambina, deceduta in corso di causa, rappresentati e difesi dall'avv. Bellarmino Cianci e con lui domiciliati elettivamente presso lo studio dell'avv. Stefano Mihelj, in Roma via G. Nicotera, 24,

nonché

- la Società Condotte D'Acqua S.p.a., avente causa della Ferrocemento Costruzioni e lavori pubblici S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Di Martino, presso il cui studio domicilia in Roma, via dell'Orso, 74;
- l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Fallarino e con lui domiciliato presso lo studio dell'Avv. Saverio Fatone, in Roma, in via Dionigi, n. 29

per la cassazione

URGENTE

della sentenza resa *inter partes* dal Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, n. 40 del 2006, decisa nella camera di consiglio del 1 marzo 2006 e depositata in cancelleria l'11 aprile.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I signori Clorinda Vitale (in proprio e quale crede di Marianna Perugini), Corrado Vitale (cui sarebbero poi succeduti Agostino Vitale, Stefania Vitale e Maria Carla D'Ambrosio oggi convenuti) e Bambina Martino (cui sarebbe poi succeduto Donato Mascia, oggi convenuto) convenivano innanzi al Tribunale regionale della acque pubbliche di Napoli l'Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo del Mezzogiorno (Agensud) e la Ferrocemento Costruzioni e Lavori Pubblici S.p.a., chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni derivante dalla **perdita per accessione invertita** della proprietà di alcuni terreni e fabbricati siti nel Comune Morcone. Deducevano gli attori come tali beni fossero stati oggetto di occupazione d'urgenza nel 1985, per la costruzione dell'invaso della diga di Campolattaro sul fiume Tammaro e successivamente definitivamente espropriati dal Prefetto di Benevento, con decreti n. 819/2 sett. rep. n. 37 e n. 911/2 sett. rep. n. 38 del 14 febbraio 1992. I decreti di esproprio, tuttavia, erano stati in seguito annullati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con sentenza n. 108 del 14 giugno - 22 ottobre 1993, passata in giudicato.

Si costituiva l'Avvocatura dello Stato, per il Ministero dei Lavori Pubblici (oggi Ministero delle Infrastrutture), quale successore dell'Agensud, resistendo alla domanda. Si costituiva altresì la Ferrocemento S.p.a., eccependo il difetto di legittimazione passiva.

Disposta consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale regionale accoglieva in parte la domanda attorea con sentenza n. 107 del 1999, condannando il Ministero al pagamento di complessive 681.052.000 lire, a titolo di risarcimento per **illegittima occupazione** dei suoli di causa e per la demolizione di un fabbricato rurale e di un pozzo insistenti sulle proprietà dei ricorrenti. Contestualmente il giudice di prime cure

dichiarava
l'occupaz
infine, le
legittime

superio
difesa
grado,
erano
propri
per
final
date
pur
ric

ar
a
f

del
11
dichiarava non sussistere l'irreversibile trasformazione del terreno espropriato e cessata l'occupazione dal parte della P.A. alla data di pubblicazione della sentenza. Rigettava, infine, le domande spiegate avverso la società Ferrocemento, qualificandola priva di legittimazione a resistere in quanto "mera appaltatrice" dei lavori.

Avverso tale decisione ricorreva l'Avvocatura Generale innanzi al Tribunale superiore delle acque, con ricorso ritualmente notificato il 12 novembre del 1999. La difesa erariale deduceva, anzitutto, il vizio di ultrapezizione della sentenza di primo grado, avendo essa statuito sull'indennità di illegittima occupazione, quando le parti si erano limitate ad avanzare la diversa domanda di risarcimento per l'illecita perdita della proprietà; in secondo luogo, la responsabilità, quanto meno solidale, della Ferrocemento per l'occupazione illecita, gravando su di essa l'obbligo di curare le procedure finalizzate all'espropriazione dei beni; in terzo luogo, la conclusione, al massimo a far data dal luglio 1993, della occupazione da parte della Pubblica amministrazione come pure della Ferrocemento; infine e in subordine, l'erroneo calcolo del danno subito, ove riconosciuto esistente.

Si costituivano le parti convenute, chiedendo il rigetto dei motivi di gravarne avanzati dal Ministero e presentando altresì ricorso incidentale, col quale chiedevano, ancora una volta, la dichiarazione dell'acquisto per accessione invertita delle loro proprietà da parte dell'Amministrazione e la conseguente condanna di questa ad un superiore ammontare di danno.

Nel corso del processo veniva chiamata in causa l'Amministrazione provinciale di Benevento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c., in quanto subentrata nei rapporti attivi e passivi sussistenti in capo all'espropriante e ai soggetti appaltatori relativi ai lavori della Diga di Campolattaro, e ciò in virtù del trasferimento di tale opera disposto con decreto 29.01.1997 del commissario *ad acta*, nominato per gli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante norme per il *Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488.*

Il Tribunale Superiore, rinnovata la consulenza tecnica, decideva, infine, la causa con sentenza n. 40/2006, depositata in cancelleria l'11 aprile 2006, preliminarmente dichiarando il difetto di legittimazione passiva della Provincia di

Benevento e della Ferrocemento e, nel merito, confermando la sentenza di primo grado, rigettando l'appello principale e quello incidentale.

Questa decisione oggi si impugna, per i seguenti

MOTIVI

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione dall'art. 360, n. 3, c.p.c. Come chiarito nella parte in fatto del presente ricorso, l'originaria domanda spiegata dalle parti attrici era limitata alla richiesta di risarcimento del danno per la perdita delle loro proprietà a favore dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in applicazione dell'istituto della c.d. accessione invertita. Nulla si chiedeva, neanche in via subordinata, quanto al ristoro del danno per l'occupazione illegittima dei suoli. Benché il Tsap, confermando sul punto quanto già deciso dal giudice di prime cure, riconosca ancora in capo ai signori Vitale e al signor Mascia la proprietà dei fondi sui quali è controversia, pure ritiene di confermare la decisione di primo grado che aveva statuito a carico della parte pubblica pesante condanna a titolo di indennità per illegittima occupazione.

Palese sul punto l'errore di diritto che costituisce vizio mortale della sentenza impugnata. L'art. 112 c.p.c. dispone che *"il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa"*, stabilendo quella che si suole chiamare corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ebbene, risulta dagli atti di causa che gli attori, a seguito dell'annullamento dei decreti ablativi dei beni per cui è causa, chiamarono in giudizio il Ministero e la società appaltatrice per sentire accolte le seguenti conclusioni *"voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, condannare in solido i convenuti al pagamento del risarcimento dei danni conseguenti alla perdita degli immobili per i quali è causa secondo i criteri di legge, con maggiorazione della rivalutazione ed interessi"*. Le medesime richieste erano state, poi, formulate in sede di precisazione delle conclusioni.

Non v'è dubbio, quindi, che il *petitum* attoreo nel giudizio di primo grado, quale indicato nel ricorso introduttivo e ulteriormente ribadito in sede di precisazione delle conclusioni, fosse limitato al risarcimento dei danni conseguenti la perdita di alcuni loro

diritti c
danni

talché
dame

ultra
su u
stes

rife
qu
de

ri
q
f
i

do, diritti di proprietà, che si assumevano acquisiti al Ministro dei lavori pubblici, e **non dei danni conseguenti alla occupazione illegittima di suoli.**

Né può ritenersi che le due domande siano in reciproco rapporto di continenza, talché la maggiore implicitamente comprenda ed includa la minore. Non sarà difficile darne prova.

Come giurisprudenza costante insegna, il giudice incorre in vizio di ultrapetizione quando accorda o nega cosa diversa da quella domandata e nello statuire su una domanda muta la *causa petendi*, intesa come fatto determinativo della domanda stessa (Cass., sez. III, 3. febbraio 1999, n. 919).

Per accertare la sussistenza o meno di tale vizio occorre individuare, con riferimento al diritto dedotto in giudizio, quale ne sia la fattispecie costitutiva, ovvero quali ne siano gli elementi di diritto e fatto da cui essa derivi, per poi verificare se la decisione del giudice non si basi su diversi presupposti.

Nel caso di specie l'elemento di diritto da cui deriva l'originaria domanda di risarcimento per perdita della proprietà è la pretesa accessione invertita, per effetto della quale si sarebbe verificato il trapasso dominicale dai privati ricorrenti alla mano pubblica dei cespiti per cui è causa; l'elemento di fatto è la pretesa **trasformazione irreversibile dell'area occupata.**

Il risarcimento del danno per occupazione illegittima, viceversa, trova il proprio fondamento nella perdita non già della proprietà, ma della sola e temporanea facoltà di godere di un bene, cui corrisponde, in punto di fatto, la **mancata trasformazione irreversibile dello stesso.**

Gli elementi di fatto costitutivi delle due fattispecie, quindi, sono diametralmente opposti.

Ecco, di seguito, ampia giurisprudenza su casi simili.

- Cass. civ., sez. I, 25 marzo 2003, n. 4350, Gallucci C. Presidenza del Consiglio dei Ministri in *Mass. Giur. It.*, 2003 e in *Gius.*, 2003, 14, 1582: "*Qualora i provvedimenti amministrativi che abbiano autorizzato l'occupazione di un immobile siano annullati dal giudice amministrativo, l'occupazione deve ritenersi "ab origine" illegittima, con conseguente nascita del diritto al risarcimento del danno in favore del proprietario del bene illegittimamente occupato e contestuale perdita, da parte del*

medesimo proprietario, del diritto all'indennità di occupazione legittima e corrispondente sorgere del diritto dell'occupante alla ripetizione dell'indennità eventualmente già versata; tuttavia, poiché l'indennità di occupazione legittima ed il risarcimento del danno sono diritti distinti e alternativi tra loro, non può il giudice ordinario, adito per il risarcimento del danno, ritenere, in difetto di eccezione (di compensazione) della parte interessata, assorbito il lucro cessante nell'indennità di occupazione legittima già percepita dal proprietario”;

pena di specie, e

“Il ci esprop dell'o pubb peria (risp vale

Me esj de ai d c

- Cass. civ., sez. I, 30 agosto 2001, n. 11344, Vannettelli C. Com. Cascia, in *Mass. Giur. It.*, 2001: “La domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione si configura, rispetto a quella di risarcimento del danno da occupazione illegittimità, come ontologicamente diversa, poiché il fatto costitutivo del diritto fatto valere (cosiddetta "causa petendi") è rappresentato, quanto alla prima, dalla tempestiva emissione di un provvedimento ablatorio, ancorchè sia mancata la stima amministrativa dell'indennità, mentre quello costitutivo della seconda è rappresentato da un comportamento illecito della pubblica amministrazione. (Sulla base di tale principio la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso per cassazione con cui il ricorrente si era doluto che il giudice d'appello non avesse d'ufficio qualificato la sua originaria domanda di risarcimento danni da occupazione acquisitiva - come tale mantenuta anche in sede di precisazione delle conclusioni e di memoria conclusiva in appello e non convertita - in domanda di opposizione alla stima, essendo sopraggiunto già nel corso del giudizio di primo grado rituale decreto ablativo)”.

- Cass. civ., sez. I, 6 luglio 1999, n. 6960, Vuotto e altri C. Com. Capri, in *Mass. Giur. It.*, 1999: “Le domande dirette, rispettivamente, alla determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione sono del tutto autonome ed indipendenti l'una dall'altra, fondandosi su di un diverso "petitum" e su diversa "causa petendi", con la conseguenza che la domanda diretta alla determinazione dell'indennità di occupazione, non potendo ritenersi implicita in quella avente ad oggetto l'indennità di espropriazione, deve essere tempestivamente formulata, in via autonoma, con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, a

pena di inammissibilità in caso di successiva presentazione in corso di giudizio (nella specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni)".

- Cass. civ., sez. I, 8 settembre 1997, n. 8740, Com. Vinchiaturò C. Riso e altri: "Il credito risarcitorio per "accessione invertita", derivante dalla mancata espropriazione del bene del privato nonostante la scadenza del termine dell'occupazione legittima e dall'irreversibile acquisizione del bene stesso nell'opera pubblica, è autonomo e distinto, rispetto a quello inerente all'indennità dovuta per il periodo di detta occupazione, anche in ragione della diversità del titolo (rispettivamente, fatto illecito e fatto lecito); ne consegue che l'azione promossa per far valere il primo diritto non può comportare implicito esercizio del secondo".

- Cass. civ., sez. I, 2 marzo 1996, n. 1635, Chiaia Nitti C. Com. Rutignano, in *Mass. Giur. It.*, 1996: "Nel caso in cui si agisca per la determinazione dell'indennità di espropriazione e per quella di occupazione, la statuizione concernente l'intempestività dell'opposizione avverso la determinazione dell'indennità di espropriazione non svolge alcun effetto riguardo l'indennità di occupazione, trattandosi di domande autonome, dotate di una diversa causa petendi e di un diverso petitum. Ne consegue che il giudice, al fine di verificare il rispetto del termine per l'opposizione di cui all'art. 20 della l. 22 ottobre 1971 n. 865, deve preliminarmente accertare se sia stato portato a conoscenza dell'interessato uno specifico provvedimento di determinazione definitiva dell'indennità di occupazione e se l'opposizione risulti proposta oltre il termine di legge, procedendo, in caso negativo, alla determinazione di tale indennità".

Per le argomentazioni susposte, quindi, la sentenza impugnata risulta certamente viziata nella parte in cui, rigettando la domanda diretta ad ottenere il risarcimento per la perdita della proprietà, accordava, comunque, il risarcimento del danno derivante da occupazione illegittima.

Si chiede, pertanto, che la Corte affermi che: "La domanda di risarcimento del danno per illegittima occupazione di un bene è distinta, autonoma e non è logicamente implicata o contenuta nella domanda risarcitoria per la perdita di diritti dominicali su un'area in virtù del fenomeno della c.d. accessione invertita".

II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione dall'art. 360, n. 4, c.p.c. - error in procedendo - e, per quanto occorra e in subordine, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della sentenza.

Questo secondo motivo si introduce a soli fini tuzioristici, ove la Corte dovesse ritenere che il giudice di seconde cure non già avesse *sic et simpliciter* pronunciato *ultra petita*, ma, diversamente, sia arrivato a tale errore a seguito di una interpretazione della domanda attorea come comprensiva della richiesta di statuizione in via graduata sull'indennità di occupazione.

In questo senso, potrebbero forse leggersi i passaggi della pronuncia che notano: *"la domanda, infatti, era formulata con riferimento assai ampio a tutte le conseguenze dannose della attività compiuta sulla base dei due decreti di esproprio (pag 7)"*.

Per evitare facili contestazioni, si nota subito come in tale caso non si verta in ipotesi di "interpretazione della domanda" in senso tecnico, che è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e, come tale, preclusa al giudice di legittimità se non per vizio della motivazione; al contrario esso costituisce *error in procedendo*, come tale ampiamente sindacabile da Codesta Corte, mediante accesso diretto agli atti di causa.

Come nessuno dubita, infatti, si tratta di due fattispecie diverse: un conto è interpretare l'ampiezza e il contenuto di una domanda, altro è attribuire ad una domanda il significato giuridico di un'altra. Sul punto, i precedenti non lasciano adito a contestazione:

- Cass. civ., sez. lav., 5 febbraio 2004, n. 2148, Soc. FF.SS. C. Magro, in *Impresa*, 2004, 868: *"l'interpretazione della domanda è operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire. Nel caso in cui, poi, venga dedotto il vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c., e cioè del principio di corrispondenza tra chiesto e il pronunciato, la Corte di Cassazione, essendo prospettato un "error in procedendo", ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti giudiziari pregressi, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla*

S.C. all
introduci
rendita
dell'equ

It., 20
corris
giudi
l'effe
tratt
dom
ider
prii
qu
do
su
in

S.C. all'esito dell'esame degli atti, aveva ritenuto che il ricorrente, con l'atto introduttivo del giudizio, avesse proposto oltre alla domanda di riconoscimento di una rendita da inabilità per malattia professionale, anche quella diretta al riconoscimento dell'equo indennizzo per infermità dovute a causa di servizio)".

- Cass. civ., sez. lav., 16 giugno 2003, n.9644, Pardini C. ISMIEA, in *Mass. Giur. It.*, 2003 e *Gius.*, 2003, 23, 2666: "Nel caso in cui venga denunciato il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per effetto del travisamento da parte del giudice del merito della "causa petendi" dedotta, la Corte di Cassazione, per verificare l'effettiva esistenza del vizio denunciato, ha accesso diretto agli atti processuali, trattandosi di errore "in procedendo", e non è vincolata dalla interpretazione della domanda data dal giudice di merito, potendo provvedere direttamente a verificare e ad identificare i contenuti del "petitum" e della "causa petendi". (In applicazione di tale principio di diritto la S.C., previo accesso agli atti, ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda operata dalla Corte di merito che, in relazione alla domanda proposta da un dirigente di riconoscimento di una retribuzione adeguata alle sue funzioni e responsabilità, aveva accolto la stessa solo in parte ritenendola incentrata sulla violazione del principio di parità di trattamento)".

- Cass. civ., sez. II, 20 agosto 2002, n.12259, Genovesi C. Cond. via Segesta 10, Roma, in *Mass. Giur. It.*, 2002 e *Arch. Civ.*, 2003, 685: "In sede di legittimità occorre tenere distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda, o la pronuncia su domanda non proposta dal caso in cui si censuri l'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di cassazione ha il potere - dovere di procedere all'esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale. Nel caso in cui venga invece in contestazione l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, tali attività integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che

sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito fosse incorso in una violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto aveva sostituito alla domanda effettivamente proposta dalla parte e volta ad ottenere la declaratoria di nullità di una delibera condominiale di ripartizione di oneri condominiali, proponibile nei confronti del solo amministratore del condominio, con un'altra domanda, non effettivamente formulata, di impugnazione di una delibera di approvazione delle tabelle millesimali, che avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di tutti i condomini)".

Ebbene, tanto premesso, sarà facile per la Corte, leggendo l'atto di citazione e le successive difese dei signori Vitali e Mascia, comprendere come le domande da essi spiegate avessero unico riferimento al risarcimento per perdita di proprietà, senza alcun riferimento, in nessuna parte degli atti in questione alla diversa ipotesi di occupazione illegittima. Sul punto si sono offerti puntuali riferimenti già in sede di esposizione del primo motivo di ricorso, cui si rinvia.

Ma sarà decisivo, ove ancora permanessero dubbi, analizzare il comportamento processuale successivo. A fronte della contestazione ritualmente operata da parte dell'Avvocatura, che sollevava il vizio di ultra petizione della sentenza di primo grado, le parti così argomentavano: "[l]a domanda di risarcimento danni conseguenti alla 'perdita' del bene, contiene, logicamente, l'altra, minore, di risarcimento dei danni conseguenti al solo mancato godimento del bene causato dalla occupazione abusiva" (pag. 9 e 10 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello per i signori Clorinda Vitale, Bambina Martino e Corrado Vitale).

Ebbene, la difesa dei convenuti, messa alle strette e ben conscia di non aver in alcun modo richiesto il risarcimento del danno per occupazione illegittima, ma solo per occupazione acquisitiva, sosteneva, quale unica strategia processuale possibile, il rapporto di contenenza logica tra le due domande!

Ma la prospettazione, per quanto ingegnosa, non regge: come dedotto col primo motivo di appello, le due domande sono assolutamente autonome, differendo radicalmente per *causa petendi*.

Il
dubbio,
in proc

Tsap è
cui si
(asser
attore
la sc
risul
imp

il s
in
tes
di

è

In conclusione, il vizio di *ultrapetitione* della sentenza appare non revocabile in dubbio, qualunque prospettazione (se come *error in iudicando* - l motivo di ricorso - o *in procedendo* - Il motivo -) ad esso si voglia dare.

Appena il caso di notare, in via subordinata, che, sul punto, la decisione del Tsap è a dir poco apodittica, superando con poche righe di stile la questione centrale su cui si basa l'appello della difesa erariale. A fronte degli elementi di analisi ora dedotti (assenza di qualsivoglia elemento testuale a conferma di un diverso e più ampio *petitum* attoreo, successivo comportamento processuale rivolto ad accettare il contraddittorio), la sostanziale omissione di ogni analisi a fondamento del *decisum*, rispetto alle risultanze di causa, appaiono ampiamente sufficienti anche per cassare la sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione *ex art. 360, co. 5*.

Si chiede quindi che la Corte che la Corte accedendo direttamente agli atti, rilevi il suesposto errore interpretativo e così facendo si pronunci altresì affermando che *"versa in ipotesi di nullità del procedimento il giudice che in assenza di sufficienti elementi testuali da cui desumere in via interpretativa una diversa volontà, attribuisca alla domanda di parte il valore e il significato di altra e diversa domanda"*.

III. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, n. 4 e, ove occorra e in subordine, per violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 342 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. Tra i motivi di gravame contenuti nel ricorso in appello avverso la sentenza del Trap espressamente si poteva leggere (pag. 2-3): *"[t]ale decisione appare priva di fondamento e, quindi, va riformata per i seguenti MOTIVI ... 3) la Ferrocemento Spa aveva l'obbligo di curare l'espropriazione dei beni e quindi se questa non è andata a buon fine, ogni responsabilità per l'occupazione illecita delle aree interessate non può che ricadere sull'agente ..."*, per cui *"... 4) appare evidente che il ministero de Lavori Pubblici non può ritenersi responsabile per i fatti illeciti che la sentenza accerta avvenuti per azione di terzi"*.

Sul punto, semplicemente, il Tribunale superiore omette qualunque motivazione o argomentazione. Il vizio è palese. Né, del resto, può ritenersi che il giudice di seconde cure, implicitamente, abbia ritenuto la questione coperta da giudicato, come pure

sostenuto dalla difesa della Ferrocemento, sul presupposto che, in sede di conclusioni, l'atto di appello erariale non richiamava espressamente tale censura.

E, in me

Anzitutto, ove anche avesse così operato, il Tribunale avrebbe comunque violato l'obbligo di statuire motivatamente su tutti i motivi di gravame, per cui il vizio non verrebbe affatto meno.

It., 200

In secondo luogo, perché l'eccezione di giudicato è del tutto sprovvista di fondamento. Infatti, come si evince dagli estratti sopra riportati, dall'atto di appello si deduceva in modo chiaro ed inequivoco la volontà di aggredire la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva negato la legittimazione passiva e la responsabilità risarcitoria della Ferrocemento. Non altro richiede il codice procedura, quando, all'art. 342 statuisce: "[l]'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e ed i motivi specifici dell'impugnazione". In assenza di rigorosi preclusioni imposti dalla legge, quindi, è argomentazione formalistica e fallace quella che ritenesse formatosi il giudicato sol perché in una determinata parte dell'atto non sia espressamente richiamato un motivo di gravame, quando la volontà di aggredire la sentenza anche su tale presupposto risulti in modo palese. La giurisprudenza, sul punto, non lascia dubbi. Si vada, in generale:

del lav
di tut
di pr
appe:
non
cont
vole
sen
l'aj
rig
l'i
qt

- Cass. civ., sez. lav., 27 gennaio 2004, n.1456, INPS C. Di Camillo, in CED Cassazione, 2004: *"La specificità dei motivi di appello richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c. - riscontrabile direttamente anche dal giudice di legittimità, il quale può a tal fine interpretare autonomamente l'atto di appello, vertendosi in tema di "error in procedendo" - impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata. Detta individuazione non deve peraltro necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame - che può validamente consistere anche nella mera richiesta di riforma della sentenza impugnata e di accoglimento della domanda iniziale -, sia delle ragioni della doglianza"*.

F, in modo ancora più chiaro e specifico:

- Cass. civ., sez. lav., 15/05/2003, n.7585 Soc. FF.SS. C. Burattini in *Mass. Giur. It.*, 2003 e in *Gius.*, 2003, 20, 2275: *“L'atto introduttivo del giudizio, anche nel processo del lavoro, deve essere interpretato nel suo complesso, al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda che siano prescritti sotto comminatoria di nullità o di preclusione; ne consegue che la mancata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può equivalere a difetto di impugnazione o essere causa della nullità di essa, se dal contesto dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo. (Nella specie, la sentenza cassata aveva omesso di prendere in esame una richiesta subordinata, perché l'appellante aveva genericamente concluso domandando la riforma della sentenza e il rigetto della domanda proposta dal ricorrente, sebbene dall'atto risultasse, dopo l'indicazione anche di questo motivo subordinato, l'invito al Collegio a considerare tutti quelli indicati come motivi specifici di impugnazione)”*.

Si chiede quindi che la Corte cassi la sentenza impugnata nella parte in cui omette ogni e qualsiasi motivazione sulla legittimazione passiva della società Ferrocemento s.p.a., comunque pronunziandosi affermando che *“la mancata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può equivalere a difetto di impugnazione o essere causa della nullità di essa, se dal contesto dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo”*.

IV. Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di concessione di poteri espropriativi e, ove occorra, dell'art. 2043 c.c. e 1372 c.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. A prescindere dal vizio di omessa motivazione, la Ferrocemento non poteva comunque essere considerata carente di legittimazione passiva e/o assolta nel merito dall'obbligo risarcitorio.

I dati processuali sul punto sono inequivoci. Anzitutto, il contratto intercorrente con l'Agensud poneva espressamente a carico della società appaltatrice l'obbligazione di curare le espropriazioni dei beni necessari per la realizzazione dell'opera pubblica. In secondo luogo, i decreti di esproprio erano stati espressamente disposti dal prefetto di Benevento in favore della società Ferrocemento.

In terzo luogo (sia pure relativamente a solo alcune delle particelle ablate) è la stessa società Ferrocemento che riconosce di aver agito in nome e per conto dell'Amministrazione appaltante (pag. 5, memoria conclusionale per la Ferrocemento s.p.a. nel giudizio di primo grado)).

Gli elementi qui sinteticamente riportati inducono ad individuare nella Ferrocemento non già un "mero appaltatore", ma un concessionario di opere investito del compito di predisporre ed espletare anche le operazioni e gli atti necessari per l'espropriazione delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera. In questo caso, pertanto, il procedimento di espropriazione si svolge e viene portato a compimento ad iniziativa di un soggetto diverso da una pubblica amministrazione (in senso soggettivo) ed è il concessionario che acquista (sia pure temporaneamente e precariamente) poteri e facoltà trasferitigli dall'amministrazione concedente e si sostituisce a quest'ultima nello svolgimento dell'attività organizzativa e direttiva necessaria per realizzare l'opera pubblica; e, pur non essendone né potendone essere destinatario, e, pur restando sottoposto ai poteri di supremazia, di ingerenza e di controllo di detta amministrazione, agisce in nome proprio quale organo indiretto dell'amministrazione ed in tale qualità compie materialmente l'attività ablativa (sia pure per conto di quella) con la conseguenza che è il solo responsabile delle obbligazioni assunte in dipendenza di essa.

Consegue che, in tale ipotesi, l'ente delegato o affidatario o il concessionario investiti del potere di provvedere alla realizzazione dell'opera e di compiere il procedimento ablativo, sono direttamente responsabili dell'illegittima occupazione ed (irreversibile) appropriazione del fondo privato. Ed assumono, quindi, la veste di legittimati passivi nell'azione di risarcimento dei danni per la perdita dell'immobile intentata dal proprietario, tanto nell'ipotesi che quest'ultima si sia realizzata in conseguenza dell'illegittima protrazione dell'occupazione temporanea, tanto in quella che sia conseguenza di vizi del procedimento espropriativo determinanti il venir meno del potere ablativo di cui è titolare esclusivo il concessionario, sia infine nel caso in cui

quest'ul
del dec
1529/1

Si ved

altri
chiar
dell'
solte
men
ben
scu
esc
da
tit
ir
d
c

quest'ultimo detto procedimento non abbia portato a conclusione con il conseguimento del decreto di esproprio (Cass., n. 6667/1998; n. 3271/1996; n. 3938/1991; Sez. Un. n. 1529/1989; n. 6474/1983).

Si veda, ancora, la giurisprudenza che segue:

- Cass. civ., sez. I, 20 luglio 1999, n.7771, Soc. Autostrade C. Mongiardino e altri in *Mass. Giur. It.*, 1999: *"In tema di espropriazione, l'impresa appaltatrice chiamata a realizzare l'opera pubblica in nome e per conto dell'ente destinatario dell'opera stessa non risponde dei danni subiti dal proprietario dell'area occupata soltanto nell'ipotesi di ultimazione dell'opera entro il termine di occupazione legittima, mentre risponde in solido con il destinatario del decreto di occupazione (nonchè beneficiario dell'opus) se l'attività di costruzione si sia protratta anche dopo la scadenza del predetto termine. Tale responsabilità solidale ha, peraltro, riferimento esclusivo al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione illegittima del terreno e dalla successiva perdita della proprietà per effetto dell'acquisto della medesima, a titolo originario, da parte dell'occupante (cosiddetta accessione invertita), mentre, nella ipotesi in cui i proprietari del suolo occupato facciano valere un danno ulteriore, derivante dalla mera attività di cantiere svolta dall'impresa appaltatrice (nella specie, demolizione di manufatti di protezione dell'area circostante, e conseguenti spese ulteriori a carico proprietari per l'assunzione di un servizio di guardia notturna), viene meno ogni ragione di solidarietà, trattandosi di attività propria (e di responsabilità propria) dell'appaltatore, a meno che questi non abbia, all'uopo, eseguito, in qualità di nudus minister, precise ed inequivocche disposizioni del committente";*

- Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 2001, n.15687 Com. Messina C. Ciruolo e altri, *Mass. Giur. It.*, 2001 e in *Guida agli Enti Locali*, 2003, 21, 66: *"Tanto nel giudizio di risarcimento del danno da occupazione espropriativa, quanto, "a fortiori", in quello di risarcimento del danno da occupazione illegittima, la legittimazione passiva compete non all'autorità amministrativa che ha emesso il decreto di occupazione d'urgenza, ma al soggetto, beneficiario del provvedimento autoritativo, che ha proceduto alla distruzione e alla radicale trasformazione del fondo di proprietà privata".*

Del resto, anche a voler negare (e non si vede come) questa prospettazione e conseguentemente la responsabilità diretta dell'appaltatore nei confronti dei terzi espropriati, resterebbe quantomeno la responsabilità *ex contractu* dello stesso appaltatore nei confronti dell'amministrazione appaltatrice: esso quindi legittimamente deve essere considerato litisconsorte facoltativo, chiamato a far indenne l'amministrazione eventualmente condannata.

In ultimo, ed al di là di tutte queste considerazioni riconosciuta l'illegittimità dei decreti di esproprio e dei decreti di occupazione l'azione svolta sui beni oggetto degli atti di ablazione annullati, diviene illecita, da chiunque sia stata commessa. Il soggetto che materialmente abbia realizzato le opere deve perciò ordinariamente risponderne ex articolo 2043 c.c. Si vedano:

- Cass. civ., sez. I, 27/10/1994, n.8858, IACP Agrigento C. Bosio e altri in *Mass. Giur. It.*, 1994 "Con riguardo ad occupazione appropriativa (cosiddetta "accessione invertita"), nel caso in cui l'opera pubblica, realizzata nel periodo di occupazione legittima senza che sia stato emesso entro la scadenza dello stesso il decreto di esproprio rappresenti il risultato della collaborazione di più soggetti od enti pubblici, il risarcimento del danno al proprietario che ha perduto la proprietà del suolo occupato è, comunque, dovuto dal soggetto che occupa il bene ed ha eseguito l'opera di pubblica utilità, sia esso concessionario, appaltatore o soggetto meramente delegato (quale, nella specie, uno IACP), salva l'eventuale responsabilità solidale dell'ente che ha promosso la procedura espropriativa e non l'ha completata".

- Cass. civ., sez. I, 5 novembre 1997, n.10840, Di Sibio C. Morelli, in *Urbanistica e appalti*, 1998, 270, 515: "In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora il decreto di occupazione di urgenza risulti, ab initio, illegittimo (essendone stato pronunciato l'annullamento, con relativa efficacia "ex tunc", da parte del giudice amministrativo) tutta l'attività svolta nel corso dell'occupazione, da chiunque esplicata, risulta, conseguentemente, illegittima, ove causalmente collegata al danno, nonché fonte di responsabilità per gli autori, tenuti al relativo risarcimento ai sensi degli art. 2043 e 2055 c.c. è, pertanto, astrattamente corretta l'affermazione secondo la quale, con la responsabilità dell'ente espropriante (nella specie, il comune) concorre, in tal

è succeduta nelle attività di completamento e gestione della diga di Campolattaro, affermando che "il decreto commissariale n. 6437 del 1997 non operò alcuna successione nei rapporti aventi causa in esclusive attività dell'espropriante" e che "il predetto provvedimento trasferisce un'opera da intendersi compiuta".

Non si comprende francamente, come il Tribunale abbia potuto sostenere una tale tesi, nonostante le puntuali deduzioni dell'Avvocatura e contro il chiaro dettato, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e degli atti applicativi, che disponevano il trasferimento delle opere in oggetto. Si legge, infatti, all'9, co. 4 del decreto: "Le opere ancora in corso di esecuzione sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario ad acta, che stabilisce altresì, sulla base degli accertamenti di cui al comma 2, gli importi da attribuire per il completamento dell'opera, ivi compresi quelli prevedibili per la risoluzione di eventuali controversie relative ai lavori già eseguiti. Il decreto del commissario ad acta determina l'immediata successione del soggetto destinatario in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'amministrazione appaltante o concedente. A far data dal decreto di trasferimento, il soggetto destinatario fa fronte alle eventuali controversie che dovessero insorgere, in relazione all'esecuzione dell'opera, dopo tale data".

Si leggano ora alcuni estratti del relativo decreto del commissario del 29.01.1997. Art. 1: "è riconosciuta ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, l'utilità del completamento del progetto "29/20 - Serbatoio di Campolattaro sul fiume Tammaro""; art. 3: "ai fini del completamento dell'opera, il progetto n. 29/93 Serbatoio di Campolattaro sul fiume Tammaro, con le attività in esso comprese e con le opere realizzate, viene con il presente decreto trasferito all'Amministrazione Provinciale di Benevento, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96".

Si leggano ora gli estratti della convenzione del 20.10.1997 tra la provincia di Benevento e l'Ente sviluppo in Puglia, Lucania ed Irpinia, stipulata appunto per il completamento e l'esercizio della diga in questione. In particolare, nelle premesse si legge che "al fine di rendere l'opera funzionale l'opera, l'attività è legata al completamento dei collaudi sia tecnici che amministrativi, alla progettazione, finanziamento, ed esecuzione di importanti lavori di completamento dell'impianto".

fondamento dell'eccezione. La formula di stile adottata dal Tribunale per respingere il motivo non poteva dirsi sufficiente. Conseguisce la nullità *in parte qua* della sentenza, per omessa motivazione.

Del pari puntuali, per quanto rapidamente tratteggiate, le censure relative ai criteri di quantificazione del danno risarcibile, così delineate nell'atto di appello: a) assunzione in consulenza tecnica di primo grado di criteri apodittici e astratti che prescindono dall'esame della sofferenza concretamente subita; b) assenza di riferimenti al calcolo dei frutti che dai beni espropriati potevano trarsi; c) assenza di una valutazione ai sensi dell'art. 5 *bis* l. n. 359/1992.

Ancora una volta, si tratta di tre censure il cui contenuto era sufficientemente determinato; anche su questo fronte, quindi il difetto di motivazione è ben chiaro.


PER TUTTI I SU ESPOSTI MOTIVI

voglia la Corte, in accoglimento del presente ricorso, annullare la sentenza impugnata senza rinvio, in base ai motivi I-II su indicati o, in subordine, con rinvio, in base ai motivi III-IV, con vittoria delle spese.

Roma, 1 marzo 2007

Francesco Clemente

Avvocato dello Stato



RELATA DI NOTIFICA

Istante l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato come in epigrafe, Io, Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Roma ho notificato il presente ricorso mediante consegna di tre copie conformi a:

Vitale Agostino, Vitale Stefania e D'Ambrosio Maria Carla, quali eredi di Vitale Corrado, presso lo studio dell'avv. Stefano Mihelj, in Roma via G. Nicotera, 24

RELATA DI NOTIFICA

Istante l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato come in epigrafe, io, Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Roma ho notificato il presente ricorso mediante consegna di copia conforme a:

la Società Condotte D'Acqua S.p.A., avente causa della Ferrocemento Costruzioni e lavori pubblici S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, presso lo studio dell'avv. Paolo Di Martino, in Roma, via dell'Orso, 74

08 mar 07 22:44 Saverio Fatone 7390536000108 p.26

RELATA DI NOTIFICA

Istante l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato come in epigrafe; Io, Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Roma ho notificato il presente ricorso mediante consegna di copia conforme a:

l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente *pro-tempore*, presso lo studio dell'avv. Saverio Fatone, in Roma, via Dionigi, 29

COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore

8

Zona

142

CASSA 5 /2007 Cron. 3.446 Dest. 8/8 Data Ric. 05/03/2007

Richiedente: AVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Relazione di Notificazione URGENTE URGENTE ESENTE

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a
AMMIN. PROVINCIALE DI BENEVENTO IN P. DEL PRESIDENTE P.T. C/O ST. AVV. FATONE

ROMA - VIA DIONIGI MARIANNA, 29

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di _____

a mani di Roberto Polina Portiere imp./dip.te

convivente incaricato nei confronti di tale qualificatosi, che ne cura la

consegna destinatario, domiciliario a familiari al momento assenti.

capace e convivente, che si incarica della consegna in sua precaria assenza.

L'Ufficiale Giudiziario

461 Paolo MONTORSI

Roma, _____

Roma, _____

Ufficiale Giudiziario

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Al sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario _____

